

COMM. TRIB. PROVINCIALE LECCO - 20/01/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 04/08/2011 era notificata alla società Celo snc, di Lo. Lu. & C., rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Minasola e dal Dott Enrico Osvaldo Roncoroni Stefano, la cartella di pagamento n. 134 2011 0003059412000, emessa da Equitalia Esatri s.p.a., notificata in data 20/05/2011, con la quale si intimava il pagamento della complessiva somma di € 10.927,27, sulla base dell'avviso di accertamento nr. TP20T201496/2010, anno 2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecco per tributi II.DD. ed I.V.A., e relative sanzioni ed interessi.

Avverso tale cartella di pagamento la Celo snc. proponeva tempestivo e rituale ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Lecco.

In esso, la contribuente chiedeva quanto segue:

- in via preliminare, la sospensione dell'atto impugnato;
- l'illegittimità della cartella di pagamento in quanto relativa all'iscrizione dell'intera imposta dovuta e non limitatamente alla metà dell'importo accertato dall'Ufficio.
- la conferma della tempestività dell'istanza di accertamento con adesione;
- la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione.

Concludeva la ricorrente, in via principale, per la declaratoria di nullità della cartella di pagamento e nel merito annullare la cartella di pagamento in quanto infondata in fatto e diritto, ed in via subordinata, in caso di mancato accoglimento anche in misura totale o parziale, l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta in quanto illecitamente impedito il ricorso all'accertamento con adesione.

Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oneri di legge ed accessori compresi.

L'Agenzia delle Entrate di Lecco, con controdeduzioni depositate il 07-11-2011, chiedeva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.lgs. n. 546/92, ed, in via principale, il rigetto di tutte le eccezioni sollevate nel merito poiché prive di fondamento e la condanna della controparte alle spese del giudizio, come da nota allegata.

OSSERVA

A seguito dell'esame della dichiarazione dei redditi Modello Unico 2006 per l'anno d'imposta 2005, l'Ufficio con l'invio dei questionari nn. Q002781210 e Q 00333/2010 richiedeva alla società Celo snc., esercente l'attività di "bar, caffè con intrattenimento e spettacolo", la documentazione contabile e fiscale necessaria per effettuare il controllo.

In risposta la società non produceva i giornali di fondo richiesti, ed in particolare dichiarava che "gli scontrini fiscali riepilogativi di chiusura giornaliera per l'anno 2005 erano andati smarriti".

Conseguentemente l'Ufficio emetteva l'avviso di accertamento nei confronti della società, con il quale veniva contestato un reddito d'impresa pari ad € 32.086,50, ed importi dovuti ai fini Iva per complessivi € 3.260,00, oltre sanzioni ed interessi, considerato che la mancata restituzione o la restituzione con risposte incomplete o non veritiere dei questionari, legittimavano l'Ufficio a determinare induttivamente il reddito ed il volume d'affari ai sensi degli artt. 39, comma 2 del DPR 600/73, e 55 del DPR 633/72.

Seguiva la cartella di pagamento in contestazione, basata sull'avviso di accertamento n. TP20T201496/2010, anno 2005.

Con diversi motivi d'impugnativa la parte censurava l'operato dell'Ufficio, ritenendo l'avviso di accertamento privo di motivazione, ritenendo illegittimo il mancato accoglimento dell'istanza di accertamento con adesione per tardività della presentazione della medesima ed illegittimo il metodo accertativo.

Concludeva la ricorrente chiedendo l'illegittimità, perché infondato nel merito oltre che mancante di una vera motivazione, l'avviso di accertamento.

Accolta l'istanza di sospensione con provvedimento in data 12/09/2011, all'odierna udienza le parti si sono riportate alle rispettive richieste.

Tanto premesso, osservava la Commissione che il ricorso, come sopra proposto dalla società Celo snc., deve essere rigettato, per le condivise motivazioni espresse dall'Agenzia delle Entrate, in particolare, in ordine alla richiesta di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.lgs. n. 546/92.

Infatti, il citato articolo esplicita che ciascuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri e di conseguenza il ricorso di parte, che ripropone i medesimi motivi già proposti in sede di impugnazione del propedeutico avviso di accertamento precedentemente notificato, senza contenere eccezione alcuna relativamente a vizi propri della cartella stessa, deve essere dichiarato inammissibile.

L'accoglimento del motivo esaminato, proposto dall'Ufficio, avente carattere assorbente, esime questa Commissione dalla considerazione delle altre censure.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.T.M.

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.lgs. n. 546/1992.